



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **710** del **17 DIC. 2020**

**OGGETTO: dimissioni volontarie per pensione anticipata della sig.ra Maria Argento,
Operatore Tecnico Specializzato -Cat. Bs- a tempo indeterminato**

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data **17 DIC. 2020**
proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

l'allegata

Il Responsabile del Procedimento
Direttore
U.O.C. Organizzazione Risorse Umane
Dott.ssa Mara Taverri

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 710 del 17 DIC. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n.X/4475 del 10.12.2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR. n.XI/1063 del 17.12.2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 1.1.2019 – 31.12.2023;
- la deliberazione aziendale n.1 del 2.1.2019 di presa d'atto della predetta DGR n.XI/1063/2018 e di insediamento dall'1.1.2019 sino al 31.12.2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO.

Premesso che, con lettera del 29.6.2020, protocollo generale n.14356 del 6.7.2020, la sig.ra Danila Stefanelli, nata ad Agrigento il 26.9.1958, in servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato -Cat. Bs a tempo indeterminato, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro il 31.12.2020).

Rilevato

- che per l'anno 2020 il diritto al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;
- che il diritto all'assegno pensionistico decorre 3 mesi dopo la data di maturazione di detti requisiti contributivi;
- che in data 31 dicembre 2020 la sig.ra Maria Argento possiederà il diritto ad essere collocata a riposo per pensione anticipata (almeno 41 anni e 10 mesi di contributi), maturati come da estratto conto INPS ex INPDAP (allegato 1);
- che, decorsa la finestra temporale di 3 mesi dal raggiungimento del requisito di pensione anticipata previsto dalla normativa vigente, la sig.ra Maria Argento possiederà anche il diritto all'assegno pensionistico.

Fatto presente:

- che le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono state predisposte dall' U.O.C. Organizzazione Risorse Umane e trasmesse in tempo utile all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per il pagamento delle prestazioni;
- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto.

Ritenuto di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata la dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 710 del 17 DIC. 2020

Richiamati

- il D.L. n.201 del 6.12.2011 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 comma 10 stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 (...);*
- il D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n.26 del 28 marzo 2019, recante disposizione in merito alla “Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali”, che all'art.15 comma 1 e 2 recita: *“1. il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;*
- l'art. 72 del CCNL del Comparto Sanità del 21.5.2018, che stabilisce al comma 1 - *“In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.”*. Al comma 2 – *“In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà”*. Al comma 3 – *“I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese”*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni volontarie per collocamento in quiescenza presentata il 29.6.2020 dalla sig.ra Maria Argento, nata ad Agrigento il 26.9.1958, in



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 710 del 17 DIC. 2020

servizio presso questa Azienda in qualità di Operatore Tecnico Specializzato -Cat. Bs a tempo indeterminato;

- 2- di collocare a riposo per diritto a pensione anticipata la dipendente in parola con effetto dall'1.1.2021 (ultimo giorno di lavoro 31.12.2020);
- 3- che eventuali future assenze per causali non valutabili ai fini previdenziali che dovessero intercorrere prima della data di collocamento a riposo daranno seguito, con successivo provvedimento, a rideterminazione della data sopra citata di cessazione;
- 4- che alla dipendente non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;
- 6- di dare atto che il provvedimento non comporta spese aggiuntive per l'Azienda;
- 7- di trasmettere il provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.
- 8- che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n.23/2015;
- 9- di disporre la pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Valentino Lembo)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola M. S. Pirola)

U.O.C. Organizzazione Risorse Umane

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 : dott.ssa Mara Taveriti
Pratica trattata da: dott. Carmelo Gelsomino
(Atti n. 2020.1.4.10.1)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 710 del 17 DIC. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 21 DIC. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine di cui n. 1 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Alvio Gauchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

[Handwritten mark]



ALLEGATO 1

Calcolo Diritto – Lista Periodi/Calcolati

Data di elaborazione : 09/12/2020

Dati Iscritto		
Cognome : ARGENTO	Nome : MARIA	Codice fiscale : RGNMRA58P66A089Z
Nato il : 26/09/1958	Luogo nascita : AGRIGENTO	

Dati Richiesta		
Data Inizio Periodo :	Data Domanda/cessazione : 31/12/2020	Prestazione : Pensione

Dettaglio Periodi e Totale Diritto				
Sistema di Calcolo : Misto	Ultima Cassa :		Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali	
Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine	Usa al fine del calcolo (S/N)
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/11/1973	31/12/1973	00 - 02 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/04/1974	31/08/1974	00 - 05 - 00
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/10/1974	31/12/1974	00 - 02 - 23

Dettaglio Periodi e Totale Diritto				
Sistema di Calcolo : Misto	Ultima Cassa :	Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali		
Tipologia Periodo/Ente		Data Inizio	Data Fine	Data Esclusione
RICONGIUNZIONE ART. 2, L. 29/79		01/03/1978	31/12/1984	06 - 09 - 28
ISTIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I		13/10/1986	31/12/1987	01 - 02 - 18
USSL 75/I DALL 1 4 90 USSL 75/I		01/01/1988	31/12/1989	02 - 00 - 00
ISTIT CLINICI PERFEZIONAMENTO-USSL 75/I		01/01/1990	31/12/2015	26 - 00 - 00
ASST CENTRO SPEC. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		01/01/2016	31/12/2020	05 - 00 - 00
Totale				41 - 10 - 09